



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO – LEGGE 3 giugno 2026 n.76**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:*

- *la necessità di prorogare l'adeguamento delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi rispetto a quelle adottate dalla Repubblica italiana e di protrarre la tutela dei consumatori mediante l'adozione di misure temporanee finalizzate a calmierare il rincaro dei carburanti derivante dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dalla conseguente incertezza dei mercati energetici, mantenendo il sostegno dello Stato al predetto settore attraverso lo strumento della Smac Card;*
- *l'urgenza di prorogare le misure straordinarie e temporanee di contenimento dei prezzi dei carburanti, connesse alla predetta crisi dei mercati internazionali, già adottate dallo Stato a sostegno dell'economia e dei consumatori.*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 2 giugno 2026;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:*

## **PROROGA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI CARBURANTI**

### **Art. 1**

*(Proroga delle disposizioni di cui al Decreto – Legge 24 aprile 2026 n.54 “Intervento di sostegno temporaneo dello Stato per il settore carburanti nell'ambito del Progetto San Marino Card”)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2026 n.54 è prorogata fino al 30 giugno 2026.

### **Art. 2**

*(Proroga delle disposizioni di cui al Decreto – Legge 24 aprile 2026 n.55 “Modifica temporanea delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi”)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2026 n.55 è prorogata fino al 30 giugno 2026.

2. Dal 1° luglio 2026 tornano in vigore le aliquote di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Delegato 15 gennaio 2026 n.3.

**Art. 3**  
*(Abrogazione)*

1. È abrogato il Decreto - Legge 13 maggio 2026 n.68. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 giugno 2026/1725 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alice Mina – Vladimiro Selva*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*